**ISLAMISMO 4**

 **CORSO DI STORIA DELL’ISLAMISMO**

 **ANNO ACCADEMICO 2024- 2025**

 **Lezione 4° - 29 ottobre 2024**

1 . Abbiamo concluso la lezione precedente dicendo che anche la personalità del Profeta e alcuni particolari del suo aspetto fisico emergono dagli aneddoti riportati nella *Sunna,* ma non vi si trova un racconto sistematico della sua vita. I biografi hanno però attinto a piene mani dagli *hadit* che chiarendo le circostanze della rivelazione di un determinato versetto coranico o riferendo i dettagli di una determinata spedizione militare fornivano materiali preziosissimi per il loro difficile lavoro.

Un’altra parte rilevante della *Sunna* riguarda poi le norme che regolano delicati aspetti della vita personale e sociale: matrimonio, ripudio, prole, successioni, adulterio, spergiuro…Insieme alle disposizioni relative al culto e alle interdizioni alimentari, sono queste le parti della Legge mussulmana che meno hanno risentito della recente evoluzione del diritto e a proposito delle quali oggi è a gran voce reclamata dai gruppi islamici radicali una più stretta aderenza a quanto sancito nel Corano e nella  *Sunna.*

Un certo numero di *hadit* dà infine regole generali di comportamento e di buona educazione: vi si esorta ad essere pudichi, a mantenere il segreto e a rispettare i patti, ad essere gentili e ospitali; vi si espone la maniera corretta di cibarsi, vietando determinate posizioni e indicando come portare alla bocca cibi e bevande; vi si consigliano determinati materiali, fogge e colori degli abiti a preferenza o a esclusione di altri; vi si elencano le formule di saluto e di augurio appropriate a ogni circostanza…. Si giunge persino a indicare che è preferibile mettersi in viaggio di giovedì, infilarsi prima la scarpa destra e poi la sinistra, evitare di tingersi i capelli e così via.

2 . In quest’ultima parte si manifesta il desiderio di uniformarsi al comportamento del Profeta anche nelle cose più semplici, o di far risalire a lui qualsiasi norma o uso ritenuti buoni e raccomandabili. Non si tratta di disposizioni essenziali e la loro osservanza varia a seconda dei tempi, dei luoghi e della sensibilità delle persone. D’altra parte lo stesso Maometto si sarebbe spazientito verso chi gli chiedeva troppi ragguagli, richiamando così ad evitare troppi scrupoli o cavilli. “Lasciatemi tranquillo quanto vi ho lasciati tranquilli: ha fatto perire quelli che furono prima di voi la quantità di domande e divergenze sui loro Profeti; e quando vi interdico una cosa evitatela; e quando vi do un ordine eseguitelo per quanto vi è possibile”.

Meno rilevanti dal punto di vista giuridico, ma di grande importanza in campo dottrinale, sono i *hadit* che affrontano spinose questioni relative ad alcuni aspetti del credo, come quelli che trattano della predestinazione, o più semplicemente quelli che elencano i dogmi e i precetti come una sorta di piccolo catechismo offerto ai semplici in forma aneddotica.

La quarta grande fonte del diritto mussulmano fu il consenso della comunità dei credenti. Si può certamente vedere in esso la perpetuazione di alcuni tratti della società araba antica, nella quale le norme non scritte della vita di gruppo ricevevano la loro legittimazione proprio da un tacito accordo comune che col tempo convergeva su di esse. Il fatto che l’Islam avesse posto come fondamento della *Umma* il criterio dell’appartenenza alla medesima fede piuttosto che allo stesso lignaggio non aveva alterato, ma soltanto spostato su un diverso piano i caratteri solidaristici della società beduina.

3 . Spesso il Corano richiama come sacro dovere quello dell’unità dei credenti, riconosciuta come sommo bene anche da molti detti del profeta secondo il quale “I mussulmani sono una mano sola” e “come un muro compatto le cui parti si sorreggono a vicenda”. Lungi dall’essere considerato una semplice necessità pratica, il consenso divenne un vero e proprio principio di verità. Fu infatti sempre Maometto a dichiarare: “La mia comunità non concorderà mai su di un errore”.

Tale consenso si esprime - analogamente a quanto avviene nella  *Sunna*  che registra esortazioni, comportamenti, ma anche silenzi del Profeta – o con l’esplicita approvazioni di norme da parte dei dottori della legge, o mediante le consuetudini comunemente adottate dai redenti, o infine con la tacita ammissione di pratiche seguite e non disapprovate. Un principio così generale doveva precisarsi per poter svolgere la sua funzione nella conduzione degli affari di un impero di enormi dimensioni, qual era quello formatosi con le grandi conquiste dei primi secoli dell’Islam.

Sulle questioni di base, soprattutto quelle legate alle pratiche quotidiane del culto ritenute fondamentali per ogni membro della *Umma* islamica, si può parlare di un vero e proprio consenso dell’intera comunità. Per quelle che riguardano casi più particolari fu invece inevitabile ricorrere al parere di coloro ai quali era riconosciuto un maggior grado di competenza specifica e che fosse dunque il loro consenso più ristretto a fungere da criterio di legittimazione delle norme giuridiche. Furono ancora una volta le prime generazioni di credenti, i compagni del Profeta e i Seguaci, a vedersi riconosciuta tale autorità, la quale in seguito si trasferì ai dottori della legge.

4 . Alcune fondamentali istituzioni dell’Islam classico, non espressamente previste o regolate nel Corano o nella  *Sunna*, quali lo stesso califfato, trovano i propri presupposti nella pratica concorde delle prime generazioni di mussulmani, ossia nella *igma.* Quest’ultimo permise pertanto al diritto mussulmano di dare una legittimazione e (un fondamento) a quanto era necessario alla vita della comunità islamica, anche se non prevista dai testi, così come consentì ai dotti di lasciar cadere in disuso quanto non risultava più adeguato a una realtà che col tempo andava sempre più modificandosi.

Se le prime tre fonti del diritto mussulmano trovano nell’intervento divino la loro origine primaria, la quarta fonte si base invece soltanto sull’attività umana e pertanto, pur essendo necessaria e talvolta indispensabile, è quella che ha fatto maggiormente discutere (pag.162). Si tratta del principio di analogia *(qiyas),* col quale per induzione, prendendo le mosse da casi simili regolati in base alle altre fonti del diritto, il singolo giurista giunge con il proprio criterio, a desumere regole per situazioni inedite.

Il suo fondamento si riallaccia alla pratica del Profeta e dei suoi primi compagni: la tradizione riferisce che quando Maometto inviò nello Yemen un suo rappresentante, gli chiese: “come giudicherai le controversie che ti saranno portate innanzi?”, “Secondo il Libro di Dio”, fu la risposta. “E se non troverai nulla nel Libro di Dio?”, tornò a domandare il Profeta. “Giudicherò secondo la consuetudine (*Sunna*) del Suo Inviato. “E se non troverai nulla neanche lì?” chiese ancora Maometto. “Allora mi sforzerò secondo il mio criterio” fu la risposta finale che piacque tanto al Profeta da fargli esclamare: “Ringrazio dio di avermi dato uomini come te”.

Ampio ricorso al ragionamento per analogia si fece anche in altre discipline e rappresentò una forma di penetrazione in campo islamico di metodologie proprie del pensiero classico; esso non tardò quindi ad allarmare i custodi della tradizione. Costoro si opposero alla indiscriminata applicazione del *qiyas*, la quale fra l’altro sottolineava implicitamente un riconoscimento di insufficienza delle fonti scritturali, esplicitamente smentita dallo stesso Testo sacro: “Noi non abbiamo trascurato nulla nel Libro”. Alla fine si rese comunque inevitabile il ricorso a questa fonte per così dire sussidiaria. Specialmente nel primo periodo quando ancora i testi delle tradizioni profetiche non erano disponibili con l’abbondanza che avrebbero assunto in seguito ed era ancora da compiersi la loro verifica e sistematizzazione, i giurisperiti si trovarono nella necessità di ricorrere ampiamente al principio di analogia, che non a caso troviamo infatti applicato al massimo grado proprio nella più antica delle scuole giuridiche sunnite.

5 . Sebbene la comunità mussulmana presenti al suo interno numerose articolazioni, la straordinaria ricchezza e varietà di queste ultime non mette in discussione alcuni punti fondamentali che costituiscono la base comune e inalterabile nella quale tutti i credenti si riconoscono e che danno a un mondo tanto complesso e diversificato uno spiccato carattere di coesione e solidarietà.

I valori e gli insegnamenti di base ai quali l’intero Islam si richiama vanno anzitutto ricercati nel Corano, ritenuto diretta e definitiva rivelazione divina, e nella figura esemplare del Profeta del quale, come abbiamo visto, la *Sunna* riporta innumerevoli detti e comportamenti riferiti ai soggetti più disparati. Né il Corano né la *Sunna* però offrono un’esposizione sistematica delle varietà nelle quali il mussulmano è tenuto a credere né di quanto deve compiere, ma tanto gli articoli di fede quanto i vari precetti vi sono disseminati senza un ordine preciso e talvolta con alcune contraddizioni.

Per quanto riguarda il Testo sacro, in generale si può dire che, mentre le sure meccane proclamano, ma spesso in modo oscuro e allusivo, le realtà ultime, è in quelle medinesi che si trovano veri e propri abbozzi del principio del credo e del culto che saranno poi riprese nelle elencazioni complete e particolareggiate dei testi di teologia e dei manuali di diritto islamico.

L’elenco più completo dei principali articoli di fede e precetti islamici figura nel versetto 177 della sura 11: “La pietà non consiste nel volgere la faccia verso l’oriente o verso l’occidente, bensì la vera pietà è quella di chi crede in Dio, e nell’Ultimo Giorno, e negli Angeli, e nel Libro e nei Profeti, e dà dei suoi averi, per amore di Dio, ai parenti e agli orfani e ai poveri e ai viandanti e ai mendicanti e per riscattare i prigionieri, di chi compie la preghiera e paga la Decima, di chi mantiene le proprie promesse quando le ha fatte, di chi nei dolori e nelle avversità è paziente; questi sono i sinceri i timorati di Dio”, ripreso da alcune tradizioni attribuite al Profeta simili alla seguente: “La fede è che tu creda in Dio, nei Suoi Angeli, nei Suoi libri, nei Suoi Messaggeri e nell’Ultimo Giorno, e che tu creda nel decreto divino, sia nel bene che nel male”.